

**“Regolamento per l'accesso ai servizi integrativi, sperimentali e ricreativi
per la prima infanzia (0-36 mesi)”**

Indice

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Principi e finalità

.....
Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Definizioni

TITOLO II – MODALITA' DI ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE

Art. 4 - Iscrizione al servizio

Art. 5 - Criteri per la formazione delle Graduatorie di accesso

Art. 6 - Liste di attesa e sostituzioni

Art. 7 - Rinuncia al posto assegnato

Art. 8 - Contribuzione degli utenti al costo del servizio

-1-R

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Principi e finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso ai servizi integrativi, sperimentali e ricreativi per la prima infanzia (0-36 mesi) erogati dal Comune di Napoli.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle modalità di accesso ai servizi al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l'operato della pubblica amministrazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per l'ammissione ai servizi integrativi, sperimentali e ricreativi per la prima infanzia previsti dal "Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari in attuazione del Regolamento regionale 4/2014" approvato dalla Giunta regionale della Campania con Deliberazione n.107 del 23/04/2014, e dalle "Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) nell'ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro" approvate dalla Regione Campania con Deliberazione N. 2067 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo – N. 12 - Sviluppo Economico del 23 dicembre 2008.

Tali servizi rispondono ad obiettivi e caratteristiche comuni:

1. offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali;
2. consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare, attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure dotate di specifica competenza professionale, diverse da quelle parentali;
3. sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si riportano di seguito le definizioni e le caratteristiche dei servizi così come indicato all'interno del "Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari" e dalle nominate Linee di indirizzo regionali:

Servizi integrativi

I servizi integrativi sono complementari ai nidi, dai quali si differenziano perché garantiscono una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali. Essi sono caratterizzati dal coinvolgimento attivo dei genitori e dalla valorizzazione dell'esperienza ludica come strumento di crescita e conquista dell'autonomia dei bambini.

Rientrano in questa tipologia, conformemente agli articoli 3 e 5 della legge 285/1997:

- **Spazio bambini e bambine:** servizio con caratteristiche educative e ludiche

per l'assistenza a bambine e bambini da 0 a 36 mesi, per un tempo giornaliero non superiore alle tre ore giornaliere, privo di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a 1 a 5 per bambini tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi. Il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini.

• **Centro per i bambini e le famiglie:** servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 36 mesi, che prevede la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità. Si prevede un rapporto di 1 operatore ogni 15 minori, fino ad un massimo di 30;

• **Servizio di pre e post-accoqlienza:** servizio preposto all'accoqlienza dei bambini e delle bambine di età compresa tra 0-36 mesi, attivato nelle fasce orarie pre e post- apertura dei nidi. Il servizio è erogato nelle medesime strutture che ospitano i nidi. Il personale preposto a funzioni educative, come per i nidi e micronidi, deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno di un operatore ogni dieci bambini di età superiore.

Servizi sperimentali

Rientrano in questa tipologia tutti i servizi innovativi per l'infanzia, non riconducibili alle categorie sopraelencate che rispondono ad esigenze particolari delle famiglie e/o a particolari caratteristiche territoriali, demografiche e sociali dei comuni di riferimento e/o a difficoltà di soddisfare la domanda.

A titolo esemplificativo, si elencano alcune tipologie di servizi sperimentali.

• **Mamma accogliente:** il servizio è svolto, in modo stabile e continuativo, da una mamma, che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di tre minori di età 0-36 mesi e che concorda direttamente con le famiglie coinvolte le modalità di espletamento delle prestazioni.

• **Educatrice Familiare:** servizio svolto da un'educatrice presso il domicilio di famiglie con bambini di età 0-36 mesi, disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione un ambiente domestico adeguato. Il servizio è rivolto ad un massimo di 3 minori.

• **Educatrice Domiciliare o Piccolo gruppo educativo:** è gestito da un'educatrice, che opera, insieme ad una figura di supporto, presso il proprio domicilio o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione dal Comune o da altro soggetto, ove ospita un massimo di cinque minori di età 0-36 mesi.

• **Servizio Babysitting:** il servizio si rivolge ai bambini di età 0-36 mesi e prevede l'assistenza dei minori da parte di babysitter, individuate dal Comune e inserite in appositi elenchi. Il servizio può essere svolto sia presso il domicilio delle famiglie, che nei locali dei nidi o di altri servizi educativi e ricreativi messi a disposizione dal Comune.

• **BabyTrasporto Sociale:** il servizio coinvolge più bambini, di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, che frequentano i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio e prevede la presenza di una o più figure di accompagnamento. Si caratterizza anche come servizio aziendale per garantire il trasporto dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori dal nido agli spazi aziendali dedicati.

• **Ufficio Genitore-Bambino:** si tratta di un'apposita stanza che i lavoratori e le lavoratrici possono utilizzare nei casi di emergenza e che oltre alle attrezzature d'ufficio per lavorare, dispone di un'area attrezzata con giochi per bambini.

• **Agrinido:** si tratta di un servizio rivolto ai bambini nella fascia d'età da 3 a 36 mesi attivato esclusivamente in appositi spazi collocati in contesti agricolo-rurali,

quali per esempio, agriturismi, fattorie didattiche e sociali, aziende agricole, parchi naturali. L'Agrinido prevede lo svolgimento delle attività prevalentemente all'aperto, ha come base una cultura di attenzione alla qualità della vita ed alla sostenibilità ambientale e deve essere integrato da un servizio di trasporto progettato in base alle esigenze del territorio. Si prevede 1 operatore ogni 4 bambini, fino ad un massimo di 12.

Servizi ricreativi per la prima infanzia

Rientrano in questa tipologia i servizi che offrono ai bambini, di età compresa tra 6 e 36 mesi, occasioni di gioco e di socializzazione, guidate da personale adulto, con funzioni di animazione ed accompagnamento.

Si tratta di un luogo di aggregazione di bambini e ragazzi, che promuove e valorizza la funzione educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità.

A titolo esemplificativo si tratta dei servizi:

Ludoteca per la prima infanzia: si possono distinguere due tipologie di ludoteca, differenziate per collocazione, utenza e obiettivi: a) la ludoteca come servizio di base (ad es. centro giochi, ludoteca semplice, ludoteca con laboratori); b) la ludoteca annessa ad altro servizio (ad es. inserita nella biblioteca, in un centro di aggregazione, in una scuola elementare o media; in un ospedale, presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.).

Il servizio è destinato ai minori da 6 mesi a 3 anni. Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all'età, sulla base di un progetto educativo-ricreativo.

La ludoteca per la prima infanzia prevede un tempo di frequenza di massimo 4 ore, di mattina oppure di pomeriggio, non prevede la mensa ed il riposo pomeridiano.

Il servizio prevede un rapporto numerico tra figure professionali e bambini di 1 a 5 per la fascia di età 6-18 mesi e di 1 a 8 per la fascia di età superiore. Le figure professionali devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Regionale 4/2014.

Servizi temporanei e territoriali: servizi realizzati sulla base di specifiche progettualità, che si caratterizzano per la provvisorietà e periodicità delle esigenze e per la temporaneità degli interventi programmati (es. animazione svolta presso località turistiche e/o nei periodi di vacanze). Il servizio può essere organizzato in spazi chiusi o all'aperto.

TITOLO II – MODALITA' DI ACCESSO E COMPARTICIPAZIONE

Art. 4 - Iscrizione al servizio

I servizi per la prima infanzia sono destinati alle bambine e ai bambini da 0 a 3 anni. Essi favoriscono l'inclusione dei minori, valorizzando le diversità basate sulla religione, l'etnia o la condizione sociale; favoriscono, altresì, l'integrazione sociale dei minori diversamente abili.

L'accesso al servizio è disciplinato da apposito bando che definisce nel dettaglio i tempi e le modalità di presentazione delle richieste per l'iscrizione, nonché l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di accesso indicati nel successivo art.5.

Possono essere iscritti le bambine e i bambini residenti nel Comune di Napoli. Possono, altresì, essere iscritti ed equiparati ai residenti i bambini apolidi, nomadi e stranieri che, anche se privi della residenza, dimorino nel territorio del Comune di Napoli.

Art. 5 - Criteri per la formazione delle Graduatorie di accesso

La formazione delle Graduatorie sarà effettuata dal competente Servizio comunale, sulla base delle domande presentate, dando priorità, nell'ordine:

- 1) alle bambine e ai bambini diversamente abili, la cui disabilità è certificata ai sensi della legge 104/1992;
- 2) alle bambine e ai bambini, il cui nucleo familiare, documentato con relazione dell'assistente sociale per disagio socio ambientale, è già seguito dai Servizi Sociali Territoriali;
- 3) alle bambine e ai bambini in lista di attesa nelle graduatorie sia degli asili nido comunali che delle sezioni primavera comunali.

Per le bambine e i bambini che non appartengono alle categorie 1) ,2) e 3) l'ordine nelle graduatorie sarà determinato sulla base di:

- a) Caratteristiche del Nucleo Familiare
- b) Caratteristiche del lavoro dei genitori – padre/madre

Art. 6 - Liste di attesa e sostituzioni

Le liste di attesa delle Graduatorie formulate comprendono le domande che, pur avendo diritto all'assegnazione di un posto, non possono essere soddisfatte per mancata disponibilità d'inserimento.

Le bambine e i bambini in lista d'attesa potranno essere ammessi alla frequenza, in sostituzione dei ritirati, entro e non oltre il 31 dicembre,.

Art. 7 - Rinuncia al posto assegnato

Qualora, per sopravvenuti motivi, le famiglie non intendano esercitare il diritto acquisito, alla fruizione del servizio, sono tenute a comunicare la rinuncia al posto.

Art. 8 – Contribuzione degli utenti al costo del servizio

Il Comune di Napoli definisce i criteri per la partecipazione degli utenti alle spese di gestione prevedendo una contribuzione economica differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e a tutela delle fasce sociali in condizioni di disagio economico, anche in considerazione della rilevante funzione sociale cui assolve il servizio reso.

L'Amministrazione comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale determinerà annualmente, sulla base del costo effettivo del servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza.

Sarà stabilito un Indicatore della situazione economica equivalente oltre il quale si pagherà la tariffa massima (Soglia del Servizio derivante dal calcolo ISEE) che costituirà il parametro di riferimento per i successivi calcoli per la concessione delle agevolazioni tariffarie; sarà stabilito inoltre un Indicatore della situazione economica equivalente che costituirà la soglia minima per l'esenzione totale.